



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 83 DEL 25/08/2022

OGGETTO: ORDINAZIONE DI INTERDIZIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "6° SAGRA DELLA SARDINA DEL 27/08/2022".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta di occupazione suolo demaniale acclarata dagli uffici comunali in data 24/05/2022 prot. n. 7441 da parte dell'Associazione "Amici del Porto APS" per lo svolgimento di n. 2 manifestazioni denominate "sagra della sardina 27/08/2022 e sagra del totano 20/11/2022";

Preso atto che gli eventi di cui all'oggetto sono organizzati dall'Associazione Amici del Porto APS;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 06/07/2022 avente ad oggetto "programma manifestazioni 2022 – feste gastronomiche e danzanti organizzate dall'associazione culturale di promozione sociale <Gli Amici del Porto aps>";

Richiamata altresì l'autorizzazione demaniale n. 66 del 17/08/2022 avente ad oggetto "autorizzazione per l'occupazione e lo svolgimento delle manifestazioni del 27/08/2022 e 20/11/2022 porto di Marina di Campo";

Considerato che per lo svolgimento di tale evento si rende necessario procedere con l'occupazione di circa 200,00 di parte della banchina del porto di Marina di Campo che dalla radice del molo grande si estende verso il moletto del pesce (come da planimetria allegata), il giorno 27/08/2022 dalle ore 8:00 alle ore 24:00;

Viste le planimetrie ubicative allegata, con individuate le aree interessate che verrà adeguatamente transennata e delimitata al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico;

Visto l'art. 105 del D.Lgs. 112/98;

Vista la Legge Regionale 1/12/1998 n. 88;

Visto il D.P.C.M 31/12/2000 di trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

Vista la circolare n. 90 del 27.07.1999 del Ministero dei trasporti e della Navigazione nella quale viene precisato che per l'utilizzazione delle aree demaniali di breve durata non è necessario l'espletamento di formalità istruttorie;

Vista inoltre la circolare n. 99 del 15/05/2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione che regola anch'essa le concessioni di breve durata e nella quale si richiama l'ordinanza ex art. 59, comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nella quale sono indicati i limiti rispettando i quali la porzione di demanio marittimo o del mare territoriale può essere utilizzata purché sia disposta la remissione in pristino una volta cessato l'uso;

Considerato che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

Visto il decreto del Sindaco n. 18 del 19/08/2022 con il quale si nominava i responsabili delle aree tra cui l'area tecnica edilizia urbanistica e demanio;

ORDINA

Dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 27 agosto 2022 l'interdizione dell'area demaniale marittima di circa 200,00 di parte della banchina del porto di Marina di Campo che dalla radice del molo grande si estende verso il moletto del pesce (come da planimetria allegata) allo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto.

1 ORDINA ALTRESI'

2 All'Associazione amici del Porto, nella persona del suo legale rappresentante sig. **Vitiello Francesco**, a rispettare le sottoelencate prescrizioni:

- Relativamente all'area della banchina individuata alla radice del molo grande, dovrà essere mantenuta libera una fascia di fronte mare di 1 ml di larghezza, allo scopo di garantire la sicurezza e le operazioni di ormeggio delle imbarcazioni presenti in banchina;
- Relativamente alla banchina dovranno altresì essere lasciate libere tutte le attrezzature necessarie per la funzionalità del Porto esempio "colonnine, bitte, catenarie ecc..."
- L'area oggetto di occupazione dovrà essere delimitata;
- Al termine delle manifestazioni dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

3

salvo il fatto non costituisca grave reato, i contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per eventuali danni conseguentemente provocati;

4 la presente Ordinanza è emanata unicamente ai fini degli interessi demaniali e non esonera il richiedente dal richiedere autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la fattispecie.

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia, all'Associazione Amici del Porto, all'Area Vigilanza e alla Soc. Igiene Service srl gestore del Porto di Marina di Campo.

La presente sarà altresì pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Campo nell'Elba.

IL RESPONSABILE
RIDI CARLO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)